



5PR2023001114

CONVENZIONE PER LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E RITIRO DEL FRESCO E/O DEL CONGELATO DI CARNE DI CINGHIALI ABBATTUTI IN REGIME DI CONTROLLO E/O ATTIVITA' VENATORIA

L'anno Duemilaventitre (2023) il giorno 16 del mese di NOVEMBRE

tra

L'ATC n.5 Firenze Sud, più brevemente di seguito indicata come "ATC 5", C.F. 94270930483, con sede in Via delle Porte Nuove n. 18 – Firenze, legalmente rappresentata dal Presidente *pro tempore* Sig. **Dainelli Mauro** nato a [REDACTED] il giorno [REDACTED], ivi domiciliato per la sua carica, il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ATC 5 che rappresenta;

e

La ditta **MACELLI DI SAN MINIATO SRL** più brevemente di seguito indicata come "Committente", con sede legale in San Miniato (PI) P.IVA/C.F. 01174390508 legalmente rappresentata da [REDACTED] nato a [REDACTED],

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Finalità

La presente Convenzione disciplina il processo di lavorazione delle carcasse conferite presso il Committente da parte degli iscritti (sia Squadre al Cinghiale che Cacciatori) all'ATC 5 degli ungulati prelevati nel territorio di competenza dello stesso ATC 5, oltre alla conservazione sia del fresco che del congelato, per poi procedere al successivo ritiro da parte dei soggetti iscritti all'ATC 5, delle carni di cinghiale abbattuti nell'ambito dell'attività di controllo autorizzata dalla Regione ai sensi dell'art. 37 L.R.T 3/1994 e dell'attività venatoria, nonché allo smaltimento dei relativi scarti di lavorazione. La presente stipula con il Committente è legata anche al rapporto di Convenzione già esistente tra ATC 5 ed il Committente stesso per la cessione delle carcasse di ungulati provenienti da attività venatoria e/o di controllo.

Art. 2

Oggetto della convenzione

Gli iscritti all'ATC 5 potranno conferire al Committente sia i capi prelevati in caccia che i quantitativi previsti dalla Normativa Vigente per i capi prelevati in controllo per la successiva lavorazione, conservazione fresca o congelata ed infine il ritiro. Gli ungulati conferiti dai soggetti iscritti abbattuti in caccia dovranno riportare i contrassegni dell'ATC 5 con su scritto *ATC F15* sul medesimo, mentre quelli abbattuti attraverso i piani di controllo sono accompagnati dai modelli previsti dalla Normativa Vigente su cui è indicato Ente competente. Per la realizzazione delle attività previste nella presente convenzione, il Committente si avvale degli stabilimenti e delle attrezzature di macellazione riconosciuti ai sensi Reg. CE 853/2004 per la produzione di alimenti di origine animale, di cui è proprietario e/o gestore. Gli impianti di stoccaggio che saranno usufruiti da parte del Committente per il mantenimento del congelato dovranno rispettare quanto previsto dalla Normativa Vigente in materia. I quantitativi di carcasse conferite, in particolare per le lavorazioni di congelamento, dovranno portare a soddisfare i quantitativi previsti nell' Art. 5 della presente stipula. Sarà onere degli iscritti, nei confronti del Committente, manifestare che tipo di lavorazione eseguire sulle carcasse come disposto nell'Art. 5 della presente stipula.

Art. 3

Modalità operative di lavorazione e conservazione delle carni

Il Committente si impegna:

- A. a garantire la ricezione, in tutto l'anno solare, delle carcasse consegnate da parte dei soggetti iscritti all'ATC 5 nel rispetto delle tempistiche imposte dalla Normativa Vigente;
- B. a garantire che la lavorazione del capo avvenga presso un Centro di Lavorazione autorizzato ai sensi del Regolamento 853/2004/CE ove dovranno essere effettuare tutte le analisi sanitarie previste dalla normativa vigente per la definizione della commerciabilità delle carni;

- C. a garantire che gli impianti di stoccaggio del congelato usufruiti in tale convenzione rispettino quanto previsto dalla Normativa Vigente in materia.
- D. ad assumere interamente a proprio carico tutte le attività ed i costi fin dal momento del recupero, quali la pesatura della carcassa, lo smaltimento degli scarti (visceri, ecc.) anche dei capi non risultati idonei alla lavorazione nel rispetto delle Norme Vigenti;
- E. a garantire le lavorazioni richieste sulle carcasse in base a quanto comunicato in fase di conferimento dei capi nel rispetto delle lavorazioni individuate all'Art. 5.

Art. 4 Garanzie e responsabilità

L'ATC 5 ed i soggetti iscritti ad esso sono esonerati espressamente da qualsiasi tipo di responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare a persone o cose, per fatti o atti compiuti nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, e da ogni altro onere o obbligo che non sia stato espressamente richiamato nel presente atto tra gli impegni descritti al precedente art. 3. A tale scopo è obbligo e responsabilità esclusiva del Committente stipulare le relative ed adeguate polizze assicurative contro infortuni e malattie professionali e da rischi di responsabilità civile verso terzi. La stipulazione delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Per quanto normativamente previsto in materia di ambienti di lavoro e di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, il datore di lavoro, così come definito dal D.Lgs. 81/2008, è responsabile dell'organizzazione complessiva della sicurezza nei Centri di Lavorazione, ed in particolare provvede per gli adempimenti previsti per legge. È altresì responsabile della sicurezza nelle operazioni di ritiro dei capi da parte del proprio personale nei punti di raccolta concordati. Dal momento del ritiro della carne lavorata e conservata da parte dei soggetti iscritti all'ATC 5, sia l'ATC 5 che il Committente, sono sollevate da qualsiasi tipo di responsabilità sull'uso che ne verrà fatto, fermo restando che le modalità di consumo dovranno rispettare quanto previsto dalla Normativa Vigente.

Art. 5 Valutazione economica della lavorazione delle carcasse conferite, della conservazione fresca o congelata e modalità di pagamento

I prezzi per le lavorazioni e la conservazione che saranno applicati dal committente saranno i seguenti:

- 1) SPELLATURA CARCASSE inclusa la visita sanitaria da parte del personale USL, esame trichinoscopico e lo smaltimento degli scarti

€ /kg 1,20 + IVA – [kg] calcolato sul peso delle mezzene con osso fine macellazione
- 2) lavorazione di DISOSSO E CONFEZIONAMENTO in sacchetti sottovuoto del peso compreso tra 3 e 5 kg e successivo inscatolamento in cartoni del peso di almeno 20kg e non superiori a 25kg

€ /kg 1,30 + IVA – [kg] calcolato sul peso delle mezzene con osso fine macellazione
- 3) TRASPORTO dei cartoni in cui sono inscatolati i sacchetti di cui al punto 2 dallo stabilimento del committente ad impianto di congelamento

A Corpo - € 60,00 + IVA

4) SURGELAZIONE e mantenimento del congelato per il primo mese di stoccaggio presso l'impianto di congelamento stesso

€/kg 0,40 + IVA - [kg] calcolato sul peso della carne in sacchetti sottovuoto inscatolata

5) STOCCAGGIO del congelato per ogni mese successivo al primo fino al ritiro/consegna

€/kg 0,10 + IVA - [kg] calcolato sul peso della carne in sacchetti sottovuoto inscatolata

6) TRASPORTO del congelato imballato presso destinazione individuata dai soggetti iscritti

A Corpo - da calcolarsi in base alle distanze di consegna

Nota PUNTO 1) → I soggetti iscritti aderenti alla presente convenzione possono scegliere anche di ritirare mezzene con osso fatte a pezzi di grandezza idonea da poter essere imbustate sottovuoto e inscatolate

Gli importi spettanti al committente per una o più lavorazioni soprariportate dovranno essere corrisposti dal soggetto iscritto che ha la disponibilità sulle carcasse lavorate, i metodi di pagamento saranno comunicati dal committente allo stesso. L'ATC 5 non è responsabile di eventuali inadempienze economiche nei confronti del committente.

Nota carcasse provenienti da interventi di controllo → Gli importi di cui al PUNTO 1 per le carcasse nella disponibilità della Squadra al Cinghiale conferite tramite CRS dell'ATC5 rimangono a carico dell'ATC 5.

Art. 6

Entrata in vigore e durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore al momento della sottoscrizione delle parti ed ha validità triennale con rinnovo tacito fino alla scadenza definitiva del 31/12/2026; le parti si ritroveranno ogni anno nei mesi di Giugno e Dicembre per rimodulare/ricontrattare la presente convenzione.

Art. 7

Recesso anticipato e disdetta da parte dell'ATC

È riconosciuto al committente la facoltà di recesso anticipato dalla presente Convenzione, nel caso in cui le clausole della stessa vengano *in toto* o in parte disattese dall'ATC 5, solo a seguito di esplicita contestazione scritta inoltrata mediante raccomandata A.R. o PEC, e previo esperimento di specifica trattativa di mediazione e controdeduzione della durata minima di giorni 30.

Nel caso che la trattativa risultasse infruttuosa, il committente potrà esercitare il recesso anticipato con motivata comunicazione scritta mediante raccomandata A.R. o PEC con preavviso minimo di giorni 30 dal ricevimento da parte dell'ATC 5.

L'ATC 5, quale ente titolare della funzione di gestione faunistica del territorio, può in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio e prima della naturale scadenza della convenzione, darne disdetta mediante raccomandata A.R. o PEC, con semplice preavviso minimo di 15 giorni dal ricevimento, senza che il committente possa richiedere alcun danno.

Art. 8

Rinvio a norme generali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile vigenti e nel contempo alle norme che potrebbero successivamente intervenire in materia e che rendano necessario rivedere le condizioni stabilite in convenzione.

Art. 9 Controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della presente convenzione. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, la relativa controversia giudiziaria sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.

Art. 10
Trattamento dati


Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il contraente autorizza l'ATC 5 al trattamento dei dati personali che lo riguardano, trattamento che, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per finalità istituzionali, organizzative e statistiche dell'ATC 5 o della Regione Toscana.

Art. 11
Disposizioni finali


La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.04.86 n. 131 ed è inoltre soggetta ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni. Gli oneri fiscali derivanti dalla presente convenzione e le spese di bollo sono a carico del Committente. Il presente atto redatto in doppio originale in bollo viene letto ed approvato dalle parti interessate le quali, dopo averlo dichiarato pienamente conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'ATC



Per il committente


SOCIETA' DI SANMINIATO SR

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il legale rappresentante della Ditta dichiara di aver letto ed espressamente approvato i seguenti articoli della convenzione: 3, 4, 5, 7, e 9.

Firenze, 16/11/2023

Per il committente


SOCIETA' DI SANMINIATO SR